

*A presente certificato non può essere prodotta nei confronti della
pubblica amministrazione.*
**(Art. 15 comma 1, L. n.103 del 12/11/2011)*

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93043880819

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE "ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI - RILIEVO"

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA MARSALA 596/A RILIEVO

C.A.P.

91100

COMUNE

TRAPANI

PROV.

TP

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

RSUNTN64A24L331E

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE URSO ANTONIO

DATA 18/11/2019



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT TRAPANI

IL FUNZIONARIO

Firma su delega del Direttore Provinciale

Francesco Filippo D'Anna

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina delle cariche sociali

L'anno 2019 il giorno sedici del mese di NOVEMBRE alle ore 20,00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si e' riunita l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Daidone Vincenzo, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. D'angelo Francesco.

Il Presidente rileva che la riunione e' stata regolarmente convocata, che sono presenti tutti i soci, come risulta dall'allegato registro presenze (Allegato A). Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente informa che dopo le dimissioni del precedente direttivo, in relazione al disposto dello Statuto sociale, l'assemblea e' tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo e a nominare il nuovo Presidente.

Si dichiarano disponibili alcuni soci a rivestire l'incarico, si procede quindi all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente a scrutinio palese

Il Presidente ed il Segretario danno lettura dei risultati delle votazioni da cui risulta nominato come Presidente

Antonio Urso, nato a Trapani il 24/01/1964 **RSUNTN64A24L331E**

A seguito elezioni del presidente si procede alla nomina delle seguenti figure:

Vincenzo Daidone, nato a Trapani il 30/10/1960 DDNVCN60R30L331N, come Vice Presidente

Giuseppe Riccobene, nato a Erice il 03/09/1965 RCCGPP65P03D423M, come tesoriere

Giuseppe Pellegrino, nato a Erice il 28/12/1973 PLLGPP73T28D423O come segretario

Vito Sanacore, nato a Trapani il 20/06/1963 SNCVTI63H20L331C come vice segretario

Vengono Nominati come consiglieri per il prossimo mandato i seguenti soci:

Michele Iaci, nato a Trapani il 18/10/1960 CIAMHL60R18L331O

Salvatore Pellegrino, nato a Erice il 12/01/1975 PLLSVT75A12D423L

Antonino Ruggirello, nato a Trapani il 06/12/1973 RGGNNN73T06L331P

Salvatore Tortorici, nato a Sciaffusa (svizzera) il 05/07/1968 TRTSVT68L05Z133L

Maurizio Colombo, nato a Paceco il 01/07/1970 CLMMRZ70L01G208A

Vincenzo Messina, nato a Trapani il 26/06/1967 MSSVCN67H26LLL31I

Salvatore Giammanco, nato a Paceco il 23/09/1967 GMMSVT67P23G208E

Massimo Greco, nato a Erice il 04/02/1972 GRCMSM72B04D423S

Francesco D'Angelo, nato a Trapani il 06/08/1963 DNGFNC63M06L331E

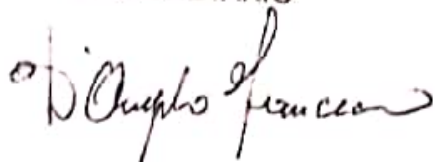
i quali accettano l'incarico e ringraziano per la fiducia loro accordata.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno si decide di spostare la sede dell'associazione da Via Della Duchessa 434/a Rilievo a Via Marsala 596/A Rilievo Trapani

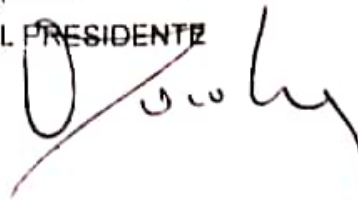
Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 21,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Repertorio n.15486.-

Raccolta n.2439.-

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette (7) del mese di ottobre dell'anno duemila-
cinque, alle ore diciannove.

In Trapani, nei locali dell'Associazione di cui infra siti
nella via della Duchessa n.434/a.

Avanti a me Prof. DANIELE PIZZO, notaio in Trapani con studio
nella via G.B. Fardella n.6, iscritto nel Ruolo dei Distret-
ti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala, non assistito da
testimoni avendovi l'infrascritto comparente rinunciato, a-
vendo i requisiti di legge e con il mio consenso,

è presente

GENNA ANTONIO, geometra, nato a Trapani il 28 agosto 1959,
ivi residente, Frazione Rilievo, nella via Marcanzotta
n.101, codice fiscale: GNN NTN 59N28 L3310, il quale dichia-
ra di intervenire quale Presidente del Consiglio Direttivo
dell'associazione socio culturale, ricreativa e sportiva
denominata "ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI - RILIEVO" con sede
in Trapani, contrada Rilievo, nella via Pietro Savona n.9,
codice fiscale: 93043880319.

Il suddetto comparente, della cui identità personale io no-
taio sono certo, mi richiede di verbalizzare, nella forma
dell'atto pubblico, lo svolgimento dei lavori della Assen-

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI

Registrato addì 18 ottobre 2005

al n. 1371 Serie I

Esatto c. Contabile 13

blea Straordinaria dell'associazione da lui presieduta e convocata per oggi a quest'ora ed in questo luogo.-

Il componente, ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea e in tale veste

CONSTATA E DA ATTO

a - che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;

b - che oggi sono presenti (compreso lui stesso) in proprio tutti i soci aventi il diritto alla partecipazione ed al voto in Assemblea e per la precisione numero sei soci (come risulta dal foglio di presenza che sottoscritto dai soci presenti e che si allega segnandolo con la lettera "A").

Pertanto il Presidente dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita e che può validamente deliberare sui seguenti punti allo

- ORDINE DEL GIORNO -

- modifica della sede sociale con conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale;

- modifiche degli articoli 19, 24, 26 e 28 dello Statuto Sociale.

Il Presidente dell'Assemblea apre i lavori dell'Assemblea affermando le motivazioni che hanno indotto il Consiglio Direttivo a proporre a quest'Assemblea le modifiche statutarie di cui all'oggetto sociale e lo spostamento della sede sociale in un altro indirizzo del medesimo Comune.

Il Presidente inizia la lettura del nuovo testo degli articoli

come si propone di adottarli e risponde alle richieste di chiarimento che sono fatte dagli altri soci.

A questo punto, dopo una breve discussione tra i soci e mancando richieste di riassunzione a verbale, il Presidente dell'Assemblea mette ai voti le proposte di modifica degli articoli 1, 19, 24, 26 e 28 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea vota e all'unanimità

DELIBERA

1/a) di modificare l'articolo 1 dello statuto sociale come segue:

Art.1 E' costituita con sede in Trapani, contrada Rilievo, nella via della Duchessa n.434/A un'associazione socio culturale, ricreativa e sportiva-dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI - RILIEVO".

1/b) di modificare l'articolo 19 dello statuto sociale come segue:

Art.19 L'assemblea è costituita dai soli soci fondatori ed essa, sia ordinaria che straordinaria sarà convocata con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e comunicato direttamente ai soci fondatori a mezzo di lettera raccomandata o anche affisso in modo visibile nella sede e uffici dell'associazione almeno otto giorni prima della seduta. Nel detto avviso deve essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Se nell'organico dell'Associazione dovesse rimanere un solo socio fondatore o nessuno, l'assemblea sarà, di diritto, costituita oltre che dal socio fondatore anche dai soci ordinari e sostenitori o solo da questi ultimi (ordinari e sostenitori).

1/c) di modificare l'articolo 24 dello statuto sociale come segue:

Art.24 Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da almeno due soci componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti presenti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. Il Consiglio Direttivo può essere formato da tre o più membri a scelta ed eletti dall'assemblea.

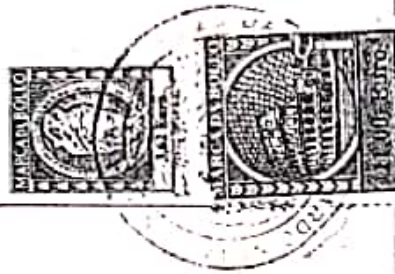
I membri del Consiglio Direttivo se sono soci fondatori durano in carica a tempo indeterminato (ovvero fino a revoca o a dimissioni) mentre se sono soci ordinari (o sostenitori) durano in carica un anno.

I membri del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili.

Nella prima riunione in seno ad esso viene eletto il presidente.

Nel caso di dimissioni o di revoca o di decadenza per sgar

Allegato " A "
del Rep. n. № 15486
Racc. n. № 2439



FOGLIO DI PRESENZA

ALL' ASSEMBLEA DEL 07/10/05

Luigi Auterio

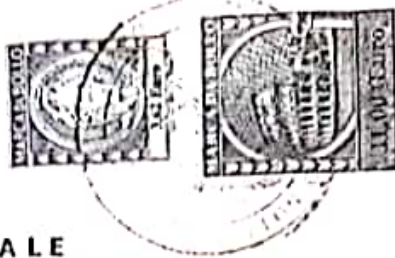
Renzo Maria Glorie

Roberto Rame

Sugameli Ortolancia

Vincentino Pugliese

Woto Solatore



Allegato "6" della Raccolta N° 2439

STATUTO SOCIALE

della ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI - RILIEVO

Art.1 E' costituita con sede in Trapani, contrada Rilievo, nella via della Duchessa n.434/A un'associazione socio culturale, ricreativa e sportiva-dilettantistica denominata

"ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI - RILIEVO".

Art.2 La durata del sodalizio è illimitata.

Art.3 Gli scopi dell'associazione sono:

- a) organizzazioni di incontri, dibattiti, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, gare sportive, attività turistiche in genere e similari manifestazioni culturali e ricreative - soprattutto nell'ambito del territorio del Comune di Trapani e dei Comuni vicini con la prevalente partecipazione dei soci;
- b) rapporti con clubs o circoli consimili italiani ed esteri per scambi di esperienze culturali e ricreative;
- c) altre iniziative a sfondo sociale;
- d) gestione di sale da ballo e di discoteche.

Art.4 L'associazione si dichiara apolitica e aconfessionale; essa è autonoma da qualsiasi organizzazione politica, sindacale e religiosa.

Art.5 Tutte le attività dell'associazione non avranno in nessun caso come scopo il lucro.

Art.6 il numero dei soci è illimitato.

Chi desidera essere socio deve presentare e sottoscrivere apposita domanda di iscrizione.

La sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante, implica la conoscenza e l'accettazione degli obblighi previsti dal presente statuto.

Art.7 Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro quindici giorni per deliberare sulla domanda di ammissione con voto segreto. Sarà ammesso chi abbia riportato la maggioranza qualificata di due terzi dei votanti e ci sia la presenza di almeno i due terzi dei membri.

La domanda di ammissione a socio non può essere ripresentata se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla delibera di rifiuto del Consiglio Direttivo.

Art.8 I soci si distinguono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori; b) soci sostenitori; c) soci ordinari.

Possono essere soci fondatori, ordinari o sostenitori del sodalizio coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividano gli scopi sociali.

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato il sodalizio hanno versato il contributo di fondazione o che successivamente alla fondazione sono stati integrati in questa qualifica; essi sono i soli soci che hanno diritto al voto.

I soci ordinari e sostenitori pagano una quota annua di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno sociale successivo.

Al soci sostenitori possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi organizzativi e tecnici all'interno dell'Associazione.

Art.9 Possono accedere nei locali dell'associazione solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa e i loro familiari.

Eccezionalmente anche coloro che sono autorizzati (anche verbalmente) dal Consiglio Direttivo a frequentare i locali dell'Associazione per non più di una settimana per valutare l'opportunità di aderire all'Associazione.

Solo in caso di particolari manifestazioni nel o al di fuori dei locali dell'associazione potranno partecipare i non soci invitati e con la specifica autorizzazione del Consiglio

Handwritten signature: G. R. 12/12/2019


Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può cedere, per singole manifestazioni di breve durata, i locali dell'Associazione ai soci o ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe.

I soci ordinari, su domanda approvata dal Consiglio Direttivo, possono entrare a far parte, in ogni tempo, nella categoria dei soci fondatori, acquistando in quel momento tutti i diritti relativi. A tal fine dovranno versare il contributo di fondazione nella misura che sarà annualmente fissata dall'assemblea a norma dello statuto.

Art.10 In caso di scioglimento e liquidazione dell'associazione, i soci fondatori hanno diritto di privilegio per il rimborso della quota di contributo di fondazione.

Art.11 Il socio fondatore che si dimetta prima di due anni da oggi non avrà alcun diritto patrimoniale.

Allorché un socio fondatore sia dimissionario o venga meno per decesso, espulsione o morosità, può subentrare al suo posto - assumendone la qualifica - un socio sostenitore o ordinario che ne abbia fatto domanda.

Il socio subentrante dovrà versare il contributo di fondazione.

Nel caso di dimissioni di un socio fondatore dopo il biennio da oggi avrà diritto ad avere liquidate - entro sei mesi - le somme da lui versate per eventuali spese oltre il contributo di fondazione.

Agli eredi e legatari si applica l'art.2347 del codice civile.

Nel caso di morte di un socio l'associazione continua con i di lui eredi e legatari del contributo di fondazione, i quali dovranno però nel termine massimo di sei mesi dal decesso, designare a quale di loro il contributo di fondazione deve essere intestato. La designazione è soggetta alla approvazione del Consiglio Direttivo. Se il designato non ha requisiti per diventare socio o se la designazione non sarà approvata, l'associazione rimborserà il contributo di fondazione agli aventi diritto nei termini indicati dall'art.18.

Art.12 Oltre nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e di provvedere in conseguenza nell'interesse dell'associazione.

Art.13 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con proposta del Consiglio Direttivo e deliberazione dell'assemblea essere escluso il socio: a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; b) che, senza giustificati motivi, non adempie ai doveri derivanti dalla qualità di socio e degli impegni a qualunque titolo assunti verso l'associazione; c) che sia in arretrato di una retta annua; d) che si rifiuti di pagare i danni che potrà arrecare ai beni del sodalizio per l'ammontare che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo. L'esclusione di cui alle lettere b), c) e d) potrà aver luogo però se, trascorsi i trenta giorni dell'intimazione a rimuovere l'inadempienza fattagli a mezzo di raccomandata, il socio si manterrà inadempiente.

Art.14 Le deliberazioni prese a norma degli articoli 11, 12 e 13 devono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere soltanto al collegio dei Probi viri.

Art.15 Il patrimonio sociale è costituito: a) dal contributo di fondazione; b) dalle quote di iscrizione dei soci ordinari e sostenitori; c) dalle quote associative annuali versate dai soci ordinari e sostenitori; d) dai contributi per le spese straordinarie di cui all'articolo successivo; dalla eventuale riserva ordinaria fatta da contributi a fondo perduto versate dai soci fondatori, ordinari e sostenitori; e) da eventuali altre riserve.

Art.16 Il contributo di fondazione o il relativo sopraprezzo da determinarsi a norma dell'art.2525 del codice civile, terzo comma, non può essere inferiore al doppio della

quota di costituzione dell'associazione e può essere versato in rate mensili, ma in modo che l'intero versamento venga completato entro l'esercizio sociale. I contributi di fondazione non possono essere sottoposti a vincoli senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Essi non possono essere ceduti ad altri, anche se soci, con effetto verso l'associazione.

Il socio fondatore deve far fronte ai contributi per le spese di carattere straordinario in caso contrario perde i diritti di socio fondatore e passa automaticamente nella categoria dei soci ordinari.

Alla fine di ogni anno - qualora ci sia un residuo attivo nel bilancio - l'Associazione deve rimborsare le somme versate dai soci fondatori per le spese straordinarie di cui al precedente comma.

Art.17 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio, previo inventario, con criteri di oculata prudenza. Le eventuali plusvalenze del bilancio saranno versate nella riserva sociale e destinati ad opere di miglioramento e sviluppo dell'associazione.

Art.18 L'assemblea è composta dai soli soci fondatori, è convocata dal Consiglio Direttivo nella località in cui l'associazione ha la sede sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale: a) per l'approvazione del bilancio; b) per la nomina delle cariche sociali; c) per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno. L'assemblea in sede ordinaria e straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini indicati dalla legge.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

Art.19 L'assemblea è costituita dai soli soci fondatori ed essa, sia ordinaria che straordinaria sarà convocata con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e comunicato direttamente ai soci fondatori a mezzo di lettera raccomandata o anche affisso in modo visibile nella sede e uffici dell'associazione almeno otto giorni prima della seduta.

Nel detto avviso deve essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Se nell'organico dell'Associazione dovesse rimanere un solo socio fondatore o nessuno, l'assemblea sarà, di diritto, costituita oltre che dal socio fondatore anche dai soci ordinari e sostenitori o solo da questi ultimi (ordinari e sostenitori).

Art.20 Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti tanti soci fondatori che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci fondatori presenti o rappresentati. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale e allo scioglimento anticipato dell'associazione, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci fondatori che rappresentino la maggioranza almeno di tutti i soci, tanto in prima quanto in seconda convocazione; i soci fondatori dissenzienti hanno il diritto di recedere dall'associazione senza ottenere alcun rimborso del contributo di fondazione versato.

Il voto per le nomine del Consiglio Direttivo può avvenire a scrutinio segreto.

Art.21 Ciascun socio fondatore ha un solo voto.

Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente alla assemblea,

può farsi rappresentare da altro socio fondatore mediante delega scritta, della quale deve farsi menzione nel verbale e che deve essere conservata dall'associazione. L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni.

Art.22 Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza è presieduto dal Vice Presidente e, se assente anch'esso, la nomina del presidente sarà fatta dalla stessa assemblea.

Quando il verbale non viene redatto da un notaio fungerà da segretario verbalizzante il segretario del Consiglio Direttivo, in sua assenza la nomina del segretario sarà fatta dalla stessa assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.23 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che, per disposizione di legge, sono riservate all'assemblea, e di tutti quelli che impegnano l'associazione per un importo maggiore dei contributi di fondazione versati dal socio all'atto di costituzione dell'associazione. Il consiglio direttivo può delegare ad un comitato esecutivo, o ad un socio o a più soci componenti, parte dei propri poteri, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto non sono delegabili. I poteri, delegati sia al comitato sia ai consiglieri del Consiglio Direttivo, saranno stabiliti con deliberazione dello stesso consiglio. Il consiglio Direttivo può nominare uno o più segretari stabilendone le attribuzioni.

Art.24 Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da almeno due soci componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedita non meno di quattro giorni prima dell'adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti presenti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. Il Consiglio Direttivo può essere formato da tre o più membri a scelta ed eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo se sono soci fondatori durano in carica a tempo indeterminato (ovvero fino a revoca o a dimissioni) mentre se sono soci ordinari (o sostenitori) durano in carica un anno.

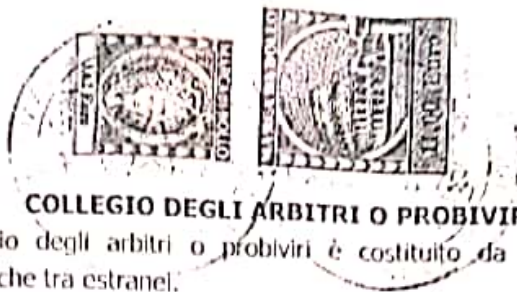
I membri del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili.

Nella prima riunione in seno ad esso viene eletto il presidente.

Nel caso di dimissioni o di revoca o di decadenza per scadenza del termine di uno più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo opererà con i membri rimasti in carica, salvo che gli stessi, all'unanimità, non decidano di convocare l'Assemblea per la nomina di uno o più nuovi membri.

Nel caso in cui (a causa di dimissioni o di revoca o di decadenza per scadenza del termine) restino in carica meno di tre membri, qualsiasi socio fondatore (ovvero, in loro assenza o loro inadempienza, qualsiasi socio ordinario) può convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.25 Il presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, effettuare pagamenti qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Ha anche facoltà di stare in giudizio nelle liti attive o passive, di nominare avvocati e procuratori, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi o transazioni. Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice-Presidente o al consigliere delegato, qualora siano stati nominati.



COLLEGIO DEGLI ARBITRI O PROBIVIRI

Art.26 Il Collegio degli arbitri o probiviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea anche tra estranei.

Il Collegio degli Arbitri verrà come sopra nominato entro trenta giorni dalla richiesta presentata da un socio o un amministratore che abbia l'esigenza di avvalersi del Collegio stesso.

Soci e associazioni sono obbligati a rimettere alle decisioni insindacabili di esso, la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione e alla esecuzione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o derivanti da deliberazioni degli organi sociali, escluso quello che non può formare oggetto di compromesso.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.27 Il funzionamento tecnico - amministrativo dell'associazione sarà disciplinato da un regolamento da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da comunicarsi all'assemblea che potrà supportare variazioni e aggiunte.

In esso sarà stabilito il trattamento economico e le mansioni del personale dipendente.

Art.28 In qualunque caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea - con la maggioranza di almeno il cinquantuno per cento (51%) dei soci fondatori - sia in prima che in seconda convocazione, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Nell'ipotesi in cui non ci sia un patrimonio da liquidare o sia già liquido la nomina dei liquidatori non è obbligatoria.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, al netto del rimborso delle quote versate dai soci fondatori rivalutate, sarà devoluta in conformità ad apposita delibera dell'Assemblea o, in sua mancanza, con decisione insindacabile devoluta al Sindaco protempore della Città di Trapani.

Letto, approvato e sottoscritto in Trapani in data 07 FEBBRAIO 2005

Giuseppe Antonio

D. C. C. C.

denza del termine di uno più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo opererà con i membri rimasti in carica, salvo che gli stessi, all'unanimità, non decidano di convocare l'Assemblea per la nomina di uno o più nuovi membri.

Nel caso in cui (a causa di dimissioni o di revoca o di decadenza per scadenza del termine) restino in carica meno di tre membri, qualsiasi socio fondatore (ovvero, in loro assenza o loro inadempienza, qualsiasi socio ordinario) può convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

1/d) di modificare l'articolo 26 dello statuto sociale come segue:

Art.26 Il Collegio degli arbitri o probiviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea anche tra estranei.

Il Collegio degli Arbitri verrà come sopra nominato entro trenta giorni dalla richiesta presentata da un socio o un amministratore che abbia l'esigenza di avvalersi del Collegio stesso.

Soci e associazioni sono obbligati a rimettere alle decisioni insindacabili di esso, la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione e alla esecuzione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o derivanti da deliberazioni degli organi sociali, escluso quello che non può formare oggetto di compromesso.

1/e) di modificare l'articolo 28 dello statuto sociale come


segue:

Art.28 In qualunque caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea - con la maggioranza di almeno il cinquantuno per cento (51%) dei soci fondatori - sia in prima che in seconda convocazione, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Nell'ipotesi in cui non ci sia un patrimonio da liquidare o sia già liquido la nomina dei liquidatori non è obbligatoria.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, al netto del rimborso delle quote versate dai soci fondatori rivalutate, sarà devoluta in conformità ad apposita delibera dell'Assemblea o, in sua mancanza, con decisione insindacabile devoluta al Sindaco protempore della Città di Trapani.

2) di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di compiere tutte le formalità di legge al fine di dare efficacia ed esecuzione alle delibere oggi prese da quest'Assemblea.

Discusso e deliberato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il componente nella sua qualità consegna a me notaio la nuova stesura dello Statuto Sociale, indi, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore venti.

Lo Statuto Sociale consegnatomi dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione viene da me notaio allegato al presente atto, previa dispensa dalla sua lettura da parte del componente avendo esatta conoscenza del suo contenuto.

segnato con la lettera "B".

Fatte due postille.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente che lo ha approvato.

Dattiloscritto e, in parte, scritto da me notaio, su due foglio di cui occupa sette facciate fin qui.

Firmato: GENNA ANTONIO

DANIELE PIZZO, notaio

Io sottoscritto, Prof. Daniele PIZZO, notaio in Trapani,

C E R T I F I C O

che la presente, composta da numero *tredecim*

facciate, è copia conforme all'originale atto pubblico sottoscritto come previsto per legge e conservato ai miei regi-

tri, che si rilascia per uso *conservativo* delle

legge non in Bollo

Trapani, li 28 Novembre 2005

Daniele Pizzo